

Q

Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012²,
decreta:

Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.

² I contributi sono concessi unicamente se:

- a. l'associazione mantello è attiva a livello nazionale;
- b. l'associazione mantello non ha scopo di lucro;
- c. l'associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all'articolo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e
- d. le organizzazioni affiliate all'associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro.

³ Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, un'associazione mantello può essere sovvenzionata in virtù della presente legge unicamente se per lo svolgimento dei medesimi compiti non è sovvenzionata in virtù di un'altra legge federale, segnatamente della legge dell'11 dicembre 2009³ sulla promozione della cultura.

Art. 2 Compiti sovvenzionati

I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per svolgere i seguenti compiti:

- a. informazione sulle offerte di formazione continua e relativo coordinamento;
- b. garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.

¹ RS 101
² FF 2012 2727
³ RS 442.1

Art. 3 Calcolo dei contributi e periodicità del versamento

¹ I contributi si calcolano in base:

- a. al grado di interesse della Confederazione per le attività dell'associazione mantello;
- b. al numero di organizzazioni affiliate all'associazione mantello;
- c. all'onere di coordinamento dell'associazione mantello;
- d. alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell'associazione mantello e ai contributi di terzi.

² I contributi ammontano:

- a. al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e
- b. al massimo alla differenza tra le spese necessarie, da un lato, e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi, dall'altro.

³ Se i contributi calcolati in base alle domande presentate superano i fondi disponibili, tali contributi sono ridotti in maniera proporzionale.

⁴ I contributi sono erogati annualmente.

Art. 4 Finanziamento

Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale stanziava il limite di spesa previsto dalla presente legge.

Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi.

Art. 6 Esecuzione

¹ L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.

³ Emanava direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento.

Art. 7 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

⁴ RS 616.1